

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, lettera b), nel limite di 8 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

— tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure

— tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è meno elevato del primo;

- c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29,

lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b) alle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

— alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero

— alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.